

# Avamprogetto di ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero

---

**in attuazione della legge federale del 26 settembre 2014  
concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (LSEst)**

## **Risultati della procedura di consultazione**

Dipartimento federale degli affari esteri

Giugno 2015

## Indice

<b>Elenco dei destinatari (con abbreviazioni)</b> .....	<b>3</b>
<b>1. Partecipazione alla procedura di consultazione</b> .....	<b>5</b>
1.1. Destinatari.....	5
1.2. Pareri pervenuti.....	5
<b>2. Risultati</b> .....	<b>5</b>
2.1. Valutazione generale dell'avamprogetto di OSEst.....	5
2.2. Titolo primo: Svizzeri all'estero.....	6
2.2.1. <i>Capitolo 1: Rete di contatti e informazione</i> .....	6
2.2.1.1. Articolo 1 Rete di contatti .....	6
2.2.1.2. Articolo 2 Informazione .....	6
2.2.2. <i>Capitolo 2: Registro degli Svizzeri all'estero (RSE)</i> .....	6
2.2.2.1. Articolo 3 Rappresentanza competente.....	6
2.2.2.2. Articolo 4 Annuncio .....	7
2.2.3. <i>Capitolo 3: Diritti politici</i> .....	7
2.2.3.1. Articolo 7 Annuncio per l'esercizio dei diritti politici .....	7
2.2.3.2. Articolo 8 Iscrizione nel catalogo elettorale .....	8
2.2.3.3. Articolo 9 Comunicazione in caso di cambiamento di domicilio .....	8
2.2.3.4. Articolo 10 Radiazione dal catalogo elettorale.....	9
2.2.3.5. Articolo 11 Spedizione del materiale di voto .....	9
2.2.3.6. Articolo 12 Voto in Svizzera .....	11
2.2.3.7. Articolo 13 Voto per procura .....	11
2.2.3.8. Articoli 14 e 15 Voto elettronico / Firma di referendum e iniziative popolari federali.....	11
2.2.3.9. Articolo 16 .....	12
2.2.4. <i>Capitolo 4: Aiuto sociale</i> .....	12
2.2.4.1. Articolo 19 Principio .....	13
2.2.4.2. Articolo 20 Diritto a prestazioni periodiche .....	13
2.2.4.3. Articolo 21 Diritto a una prestazione unica .....	13
2.2.4.4. Articolo 22 Spese computabili.....	13
2.2.4.5. Articolo 23 Redditi computabili.....	13
2.2.4.6. Articolo 24 Importo per l'economia domestica .....	14
2.2.4.7. Articolo 25 Importo non computabile del patrimonio.....	14
2.2.4.8. Articolo 27 Diritto .....	14
2.2.4.9. Articolo 28 Ammontare .....	15
2.2.4.10. Articolo 29 Informazione .....	15
2.2.4.11. Articolo 38 Esclusione.....	16
2.2.4.12. Articolo 41 Procedura in casi di aiuto sociale urgente .....	16
2.2.5. <i>Capitolo 5: Altre prestazioni di sostegno</i> .....	17
2.2.5.1. Articolo 43 Scopo .....	17
2.2.5.2. Articolo 46 .....	17
2.3. Titolo secondo: Protezione consolare e altri servizi consolari a favore degli Svizzeri all'estero .....	17
2.3.1. <i>Capitolo 1: Protezione consolare</i> .....	17
2.3.1.1. Articolo 49 Sussidiarietà .....	18
2.3.1.2. Articolo 57 Informazione in situazioni di crisi .....	18
2.3.1.3. Articolo 60 Richiesta .....	18
2.4. Titolo terzo: Disposizioni finali .....	19
<b>3. Altre osservazioni sull'avamprogetto di LSEst</b> .....	<b>19</b>

## **Elenco dei destinatari (con abbreviazioni)**

### *Cantoni*

AG	Kanton Aargau
AI	Kanton Appenzell-Innerrhoden
AR	Kanton Appenzell-Ausserrhoden
BE	Kanton Bern
BL	Kanton Basel-Landschaft
BS	Kanton Basel-Stadt
FR	Kanton Freiburg / Canton de Fribourg
GE	Canton de Genève
GL	Kanton Glarus
GR	Kanton Graubünden
JU	Canton du Jura
LU	Kanton Luzern
NE	Canton de Neuchâtel
NW	Kanton Nidwalden
OW	Kanton Obwalden
SG	Kanton St. Gallen
SH	Kanton Schaffhausen
SO	Kanton Solothurn
SZ	Kanton Schwyz
TG	Kanton Thurgau
TI	Cantone Ticino
UR	Kanton Uri
VD	Canton de Vaud
VS	Kanton Wallis / Canton du Valais
ZG	Kanton Zug
ZH	Kanton Zürich
CdC	Conferenza dei Governi cantonali

### *Partiti rappresentati nell'Assemblea federale*

CSPO	Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis
Csp-ow	Christlichsoziale Volkspartei Obwalden
Lega	Lega dei Ticinesi
MCG	Mouvement Citoyens Genevois
PBD	Partito borghese democratico
PES	Partito ecologista svizzero / Alleanza verde e sociale
PEV	Partito evangelico svizzero
PLR. I Liberali	Partito liberale radicale svizzero
PPD	Partito popolare democratico
PSS	Partito socialista svizzero
pvl	Verdi liberali Svizzera
UDC	Unione democratica di centro

*Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna*

ACS	Associazione dei Comuni svizzeri
SAB	Gruppo svizzero per le regioni di montagna
UCS	Unione delle città svizzere

*Associazioni mantello nazionali dell'economia*

ASB	Associazione svizzera dei banchieri
ES	economiesuisse – Federazione delle imprese svizzere
SIC Svizzera	Società svizzera degli impiegati di commercio
Travail.Suisse	Organizzazione mantello dei lavoratori
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
USC	Unione svizzera dei contadini
USI	Unione svizzera degli imprenditori
USS	Unione sindacale svizzera

*Organizzazioni e ambienti interessati*

Educatiosuisse	Educatiosuisse – Scuole svizzere all'estero
FGSE	Fondazione per i giovani svizzeri all'estero
OSE	Organizzazione degli Svizzeri all'estero
REGA	Guardia aerea svizzera di soccorso
TCS	Touring Club Svizzero

*Altre abbreviazioni*

COSAS	Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale
LAPE	Legge federale sull'aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all'estero, RS 852.1
LAS	Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, RS 851.1
ODPSE	Ordinanza sui diritti politici degli Svizzeri all'estero, RS 161.51
RSE	Registro degli Svizzeri all'estero
CCS	Conferenza svizzera dei cancellieri dello Stato

# **1. Partecipazione alla procedura di consultazione**

## **1.1. Destinatari**

Il 9 marzo 2015, il capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha sottoposto a consultazione presso gli ambienti interessati, per parere, l'avamprogetto di ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (OSEst) relativa alla legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (LSEst), approvata dall'Assemblea federale il 26 settembre 2014.

Sono stati invitati a presentare un parere, entro il 30 maggio 2015, i seguenti destinatari:

- i Cantoni: ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE e JU;
- la Conferenza dei Governi cantonali (CdC);
- i 12 partiti rappresentati nell'Assemblea federale: PBD, PPD, csp-ow, CSPO, PEV, PLR. I Liberali, PES, pvl, Lega, MCG, UDC e PSS;
- 11 associazioni mantello nazionali: ACS, UCS, SAB, economiesuisse, USAM, USI, USC, ASB, USS, SIC Svizzera e Travail.Suisse;
- altre cinque organizzazioni interessate: OSE, FGSE, educationsuisse, TCS e REGA.

## **1.2. Pareri pervenuti**

Alla fine di maggio 2015 erano pervenuti al DFAE complessivamente 36 pareri. Dei 55 destinatari interpellati, 31 hanno presentato un parere scritto: tutti i Cantoni ad eccezione di Neuchâtel, due partiti, tre associazioni mantello e un'altra organizzazione interessata. Altri cinque pareri sono inoltre stati presentati spontaneamente.

# **2. Risultati**

## **2.1. Valutazione generale dell'avamprogetto di OSEst**

In linea di massima, i partecipanti alla consultazione accolgono favorevolmente l'avamprogetto di OSEst, rilevando che nel complesso le disposizioni attuative proposte rispecchiano fedelmente la base giuridica. Su un certo numero di articoli, i partecipanti chiedono modifiche o complementi, che in parte si riassumono nella raccomandazione di trasferire nell'OSEst singole disposizioni vigenti finora in altre ordinanze. Il 21 marzo 2015, il Consiglio degli Svizzeri all'estero ha adottato un parere a nome dell'OSE, in cui, nel complesso, approva l'avamprogetto di OSEst. Come già rilevato in merito alla LSEst, il Consiglio degli Svizzeri all'estero accoglie favorevolmente il raggruppamento di più testi giuridici in un unico atto: una razionalizzazione che consente alla Confederazione di definire una politica globale e coerente nei confronti degli Svizzeri all'estero.

Il maggior numero di richieste riguarda le disposizioni sui diritti politici, seguite da quelle sull'aiuto sociale. Singole proposte vertono sull'informazione e sulla rete di contatti degli Svizzeri all'estero, sulle loro istituzioni, sul RSE e sulla protezione consolare (prestiti d'emergenza). Ha suscitato commenti anche la questione della rappresentatività del Consiglio degli Svizzeri all'estero dell'OSE.

Il Centre Patronal, l'USAM e l'UDC sottolineano che le regolamentazioni devono essere facilmente applicabili sul piano amministrativo e non devono avere alcuna incidenza sui costi (nessun nuovo sussidio federale). Per i Cantoni BE e VS nonché il

PSS, l'ordinanza dovrebbe offrire la base per un sostegno più generoso della Confederazione nel settore dei diritti politici (sistemi cantonali di voto elettronico).

I Cantoni BE e SH ricordano che nel 2013 (consultazione sull'avamprogetto di LSEst) si erano espressi in modo critico sull'abrogazione del rimborso, da parte della Confederazione, delle spese cantonali dell'aiuto sociale a favore dei cittadini bisognosi rimpatriati durante i primi tre mesi.

## **2.2. Titolo primo: Svizzeri all'estero**

### **2.2.1. Capitolo 1: Rete di contatti e informazione**

#### **2.2.1.1. Articolo 1 Rete di contatti**

Secondo il PSS, in questa disposizione, tra le organizzazioni delle comunità locali degli Svizzeri con cui le rappresentanze curano le relazioni dovrebbero essere menzionate anche quelle che operano in ambito politico. L'esercizio dei diritti politici dipende dall'impegno di associazioni politiche organizzate autonomamente. Considerando i compiti che la legge assegna alla Confederazione in materia di diritti politici, le rappresentanze dovrebbero curare le relazioni anche con queste associazioni.

#### **2.2.1.2. Articolo 2 Informazione**

Dall'obiettivo di consentire agli Svizzeri all'estero di esercitare i loro diritti politici in modo informato scaturisce, secondo il PSS, un importante mandato d'informazione affidato alla Confederazione. Poiché in molti Paesi l'informazione sulla vita politica svizzera è scarsa, e questo deficit può essere colmato solo parzialmente attraverso Internet, la Confederazione dovrebbe adottare misure per rendere accessibili informazioni veritiere ed equilibrate. Il capoverso 1 andrebbe completato con una disposizione, secondo cui i servizi federali competenti adottano misure adeguate per garantire la pluralità dell'informazione e promuoverne la qualità.

Secondo l'UDC, l'articolo 2 dovrebbe prevedere l'obbligo, per gli organi ufficiali degli Svizzeri all'estero, di informare in modo neutrale e obiettivo. L'UDC propone di completare in tal senso il primo periodo del capoverso 1. Per quanto riguarda il secondo periodo, per l'UDC la limitazione alle riviste non è al passo coi tempi: il riferimento alle riviste potrebbe essere sostituito con «media e piattaforme d'informazione utilizzate».

### **2.2.2. Capitolo 2: Registro degli Svizzeri all'estero (RSE)**

Il Cantone BS critica l'assenza nell'avamprogetto delle disposizioni di esecuzione sulla distruzione dei dati contenuti nel RSE, previste all'articolo 14 capoverso 2 LSEst. Il Cantone BS constata inoltre che mancano regolamentazioni sull'utilizzo dei dati personali, in particolare nell'ambito del RSE e dell'aiuto sociale. Tali regolamentazioni sarebbero importanti ad esempio nel contesto dell'informazione delle autorità cantonali da parte della Direzione consolare del DFAE.

#### **2.2.2.1. Articolo 3 Rappresentanza competente**

Per l'Associazione svizzera dei servizi degli abitanti non è chiaro come venga determinata secondo l'OSEst la rappresentanza competente nel caso di persone che soggiornano per brevi periodi in una serie di Paesi (i cosiddetti giramondo), come è disciplinato in questi casi l'obbligo di annunciarsi e quali sono le conseguenze sull'esercizio dei diritti politici per chi omette di annunciarsi presso una rappresentanza.

#### **2.2.2.2. Articolo 4 Annuncio**

I Cantoni ZH, GL, SO, SH, SG, GR, AG e TG formulano alcune osservazioni sull'articolo 4, che però riguardano manifestamente l'annuncio ai fini dell'iscrizione nel catalogo elettorale disciplinato all'articolo 7. Queste osservazioni sono riportate in tale sede (cap. 2.2.3.1).

Per l'Associazione svizzera dei servizi degli abitanti è importante l'indicazione dell'indirizzo di residenza, indispensabile per la tenuta del RSE, con l'aggiunta, in caso di necessità, di un recapito. La caratteristica "indirizzo di residenza" non è però contemplata né nella LSEst né nell'avamprogetto di OSEst.

Secondo il Cantone ZH, i documenti che servono a dimostrare l'identità e devono essere presentati al momento dell'annuncio ai fini dell'iscrizione nel RSE dovrebbero essere menzionati nell'ordinanza.

L'USAM approva, all'articolo 4 dell'avamprogetto, la concessione agli emigranti di un lasso di tempo di 90 giorni per annunciarsi. Sono così giustamente esclusi coloro che soggiornano all'estero per un breve periodo e i giramondo. Per l'Associazione svizzera dei servizi degli abitanti, invece, il carattere obbligatorio di queste regolamentazioni non è chiaro.

#### **2.2.3. Capitolo 3: Diritti politici**

Ciò che preme a numerosi Cantoni in relazione al capitolo 3 dell'avamprogetto è di garantire l'identificazione univoca degli aventi diritto di voto ed evitare le doppie iscrizioni. A ciò è legato anche l'auspicio di un'informazione rapida dei Comuni di voto in merito alle mutazioni e alle radiazioni delle iscrizioni nel RSE (è quanto chiede ad esempio il Cantone VS, che postula anche l'accesso diretto ai dati personali contenuti nel RSE per i gestori dei cataloghi elettorali). Dalla Confederazione ci si attende spesso un contributo legislativo o amministrativo alla prevenzione della doppia partecipazione alle elezioni o alle votazioni.

##### *Sezione 1: Iscrizione nel catalogo elettorale e radiazione*

Per quanto riguarda l'iscrizione degli aventi diritto di voto che vivono all'estero in un catalogo elettorale svizzero, per il Centre Patronal è importante che si presti attenzione, oltre che all'esigenza di agevolare l'esercizio dei diritti politici, anche alla sostenibilità finanziaria per i Cantoni e i Comuni. Quanto al voto elettronico, il Centre Patronal ritiene che la sua organizzazione debba restare di competenza dei Cantoni. L'obbligo di informare gli aventi diritto di voto sull'ora di chiusura dell'urna elettronica, come previsto all'articolo 14 dell'avamprogetto, deve limitarsi alla pubblicazione di questa informazione su Internet.

#### **2.2.3.1. Articolo 7 Annuncio per l'esercizio dei diritti politici**

I Cantoni ZH, GL, SO, SH, SG, GR, AG e TG criticano la mancanza nell'avamprogetto di OSEst dell'elenco delle caratteristiche necessarie per accertare in modo irrevocabile l'identità degli aventi diritto di voto, che dovrebbero essere fornite indispensabilmente al momento dell'annuncio. Per i servizi che tengono il catalogo elettorale, si tratta di caratteristiche indispensabili, in particolare per recapitare il materiale di voto e verificare la validità delle firme. I Cantoni GL, SO e SH chiedono espressamente che siano trasferite nell'OSEst le seguenti caratteristiche, contenute nel catalogo delle caratteristiche del diritto vigente (art. 1 cpv. 2 ODPSE):

- cognome
- nome

- luogo e data di nascita
- Comune e Cantone d'origine
- domicilio precedente
- indirizzo di residenza (più eventualmente l'indirizzo di recapito).

Quest'ultima caratteristica è indispensabile per verificare la validità delle firme nelle liste a sostegno di iniziative e referendum o nelle proposte di candidatura. Ciò vale anche nei casi in cui, secondo i commenti all'articolo 11 dell'avamprogetto, è ammesso iscrivere un recapito diverso dall'indirizzo di residenza (solo se assolutamente necessario) o deve essere indicato il recapito all'estero invece dell'indirizzo di residenza all'atto della firma di un referendum o di un'iniziativa popolare federale.

I Cantoni GL, SH e SG approvano il fatto che al capoverso 3 concernente la determinazione del Comune di voto di una persona annunciata sia sancita la competenza dei Cantoni per quanto riguarda l'allestimento di un catalogo elettorale centrale.

Il Cantone SG accoglie favorevolmente il fatto che, per quanto riguarda il suo compito di trasmettere al Comune di voto gli annunci di Svizzeri all'estero domiciliati nel Principato del Liechtenstein (cpv. 2 e 4), l'OSEst adotti il diritto vigente.

Il Cantone BS approva il capoverso 3 concernente la determinazione del Comune di voto. Tale operazione risulta semplificata ed è ridotto il rischio di doppia partecipazione a un'elezione o a una votazione. Il Cantone BS suggerisce di definire nella disposizione misure e procedure volte a garantire la correttezza dei dati pertinenti ai fini dell'esercizio dei diritti politici.

#### **2.2.3.2. Articolo 8 Iscrizione nel catalogo elettorale**

I Cantoni ZH<sup>1</sup> GL, SO, SH, SG, GR e TG commentano il capoverso 1 e chiedono di completarlo. Prima di trasmettere una richiesta d'iscrizione nel catalogo elettorale, la rappresentanza competente dovrebbe essere tenuta a verificare se la persona interessata non si è già annunciata ai fini dell'esercizio del diritto di voto in un altro Comune svizzero. Per un catalogo elettorale, questa verifica comporterebbe oneri eccessivi. I Cantoni ZH, GL, SO, SG, GR e TG spiegano che la verifica si rivelerebbe particolarmente difficile per le persone senza fissa dimora all'estero e per quelle che non hanno mai avuto un domicilio in Svizzera, e ritengono che la verifica debba spettare alla rappresentanza competente e non al Comune di voto. Dal canto suo, l'UCS chiede lo stralcio di questa misura dal capoverso 1, essendo impossibile effettuare tale verifica.

In relazione al capoverso 1, il Cantone VS si chiede se il RSE non possa concedere ai cataloghi centrali cantonali l'accesso ai dati personali e se l'iscrizione di uno Svizzero all'estero in un catalogo elettorale sia registrata nel RSE.

In merito al capoverso 3, il Cantone VS auspica un chiarimento in relazione ai rimedi giuridici con cui, in caso di rifiuto dell'iscrizione nel catalogo elettorale, il richiedente può presentare ricorso contro tale decisione. Il Cantone VS si chiede se sia applicabile il diritto del Cantone competente.

#### **2.2.3.3. Articolo 9 Comunicazione in caso di cambiamento di domicilio**

I Cantoni ZH, GL, SO, SH, SG, GR, AG e TG chiedono di definire diversamente il termine, previsto all'articolo 9, entro il quale devono essere comunicati i cambiamenti per poter essere presi in considerazione. Invece dell'espressione vaga «con suffi-

---

<sup>1</sup> Nei commenti all'articolo 7.



ciente anticipo» il termine dovrebbe essere di «al più tardi otto settimane prima del successivo scrutinio», il che corrisponderebbe alla prassi. Questo adeguamento garantirebbe al meglio il recapito del materiale di voto. In merito all'armonizzazione dei termini agli articoli 9 e 11 si veda anche il commento all'articolo 11 dell'avamprogetto (cap. 2.2.3.5).

#### **2.2.3.4. Articolo 10 Radiazione dal catalogo elettorale**

I Cantoni ZH, GL, SO, SH e SG approvano l'articolo nel complesso e in particolare la possibilità, per i Comuni di voto, di cancellare l'iscrizione dopo il terzo tentativo di recapito fallito. L'UCS chiede di fissare a due (invece di tre), al capoverso 1 lettera c, il numero di rinvii consecutivi al mittente del materiale di voto.

L'attuazione del capoverso 1 lettera b presuppone, come sottolinea il Cantone VS, che la rappresentanza competente informi rapidamente il Comune o il Cantone in merito all'avvenuta radiazione di una persona dal RSE. Per il Cantone VS, questa condizione solleva la questione dell'accesso dei Comuni di voto ai dati personali contenuti nel RSE.

Il Cantone ZH si esprime sul capoverso 2, che garantisce agli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto radiati dal catalogo elettorale il diritto di presentare una richiesta motivata di nuova iscrizione nel catalogo. Per il Cantone ZH non è chiaro chi debba valutare tali richieste. Dovrebbe essere la rappresentanza a decidere sulle richieste, eventualmente d'intesa con il servizio che tiene il catalogo, e a comunicare la sua decisione anche allo stesso.

Secondo il Cantone VS, l'OSEst dovrebbe disciplinare in modo più dettagliato l'informazione reciproca tra il RSE e i cataloghi elettorali in merito ai cambiamenti e alle cancellazioni di dati pertinenti ai fini del diritto di voto (art. 19 cpv. 4 LSEst). L'obiettivo prioritario di tale informazione è prevenire la doppia partecipazione alle elezioni o alle votazioni (un rischio che sussiste in particolare in caso di rimpatrio).

### *Sezione 2: Esercizio dei diritti politici*

#### **2.2.3.5. Articolo 11 Spedizione del materiale di voto**

##### *Capoverso 1*

I Cantoni ZH, GL, SO, SG, GR e TG si esprimono sui commenti al capoverso 1, in cui si afferma che, in caso d'imperativa necessità, è ammesso indicare un recapito diverso dall'indirizzo di residenza. Si critica l'assenza nell'avamprogetto di una disposizione su cui possa basarsi tale affermazione. Il Cantone BE approva la versione dell'avamprogetto. Vari Cantoni temono che «l'imperativa necessità» possa essere interpretata in vari modi. Il Cantone ZH chiede di precisare l'articolo 11 in modo tale da consentire richieste motivate di utilizzare recapiti diversi. Un'aggiunta formulata in modo aperto permetterebbe il recapito anche ad altre persone, oltre a quelle menzionate nei commenti, ad esempio ad aventi diritto di voto che per motivi professionali risiedono solo raramente al domicilio da essi indicato. Se del caso, il materiale di voto dovrebbe poter essere recapitato anche a un indirizzo in Svizzera, evitando però il rischio di abusi.

In merito al capoverso 1, il Cantone AG osserva che, secondo il diritto vigente, il materiale di voto è recapitato all'indirizzo di residenza all'estero della persona iscritta nel catalogo elettorale. In determinati casi sarebbe opportuno recapitarlo a un indirizzo in Svizzera (presso la sede dell'impresa per i collaboratori all'estero di imprese svizze-

re). Ciò vale anche per gli Svizzeri all'estero che trascorrono le vacanze in patria o lavorano come frontalieri in Svizzera. Il Cantone AG preferirebbe quindi un recapito definito in modo meno restrittivo al capoverso 1 («direttamente all'avente diritto di voto al suo indirizzo all'estero»).

Il Cantone BE e l'UCS segnalano che in alcuni Cantoni sono i Comuni a tenere il catalogo elettorale, ma in caso di voto elettronico singoli compiti, come ad esempio la spedizione del materiale di voto, sono svolti da servizi cantonali centrali. Auspicano pertanto che il capoverso 1 sia completato in tal senso.

### *Capoverso 2*

In merito al capoverso 2, i Cantoni ZH, GL, SO, SH, SG, GR, AG e TG nonché l'UCS chiedono una modifica del termine. Bisognerebbe tener conto degli annunci per l'esercizio del diritto di voto pervenuti almeno otto settimane prima dello scrutinio. L'avamprogetto fissa il termine a sei settimane, il che è contrario alla prassi di alcuni Cantoni. I Cantoni che hanno aderito al consorzio Vote électronique chiudono il catalogo elettorale otto settimane prima dello scrutinio. Alcuni Cantoni precisano i motivi per cui, pur potendo effettuare la procedura entro sei settimane (per i nuovi iscritti ed escludendo il voto elettronico), per motivi tecnici non sarebbe possibile escludere in misura sufficiente il rischio di doppia partecipazione. In relazione ai cambiamenti di indirizzo all'estero, per il Cantone AG il termine di sei settimane proposto non è realistico.

### *Capoversi 3 e 4*

Secondo i Cantoni ZH, GL, SO, SH, SG, GR e TG nonché l'UCS, il capoverso 3, secondo cui il materiale di voto va spedito in modo tale da «consentire all'avente diritto al voto di esprimere il proprio voto in tempo utile», non è abbastanza chiaro. La Confederazione non può garantire un voto «in tempo utile», dal momento che esso dipende dalla distribuzione della posta all'estero. La condizione «in tempo utile» sarebbe quindi interpretata in modi diversi. La spedizione del materiale di voto (alla cui preparazione partecipano vari servizi) non può essere anticipata a piacimento. I Cantoni menzionati raccomandano di adottare la disposizione di cui all'articolo 2b dell'ordinanza sui diritti politici (ODP, RS 161.11): «Il Comune di voto spedisce il materiale di voto una settimana prima della spedizione ufficiale».

Per quanto riguarda il capoverso 4, i Cantoni ZH, GL, SO, SG e TG condividono l'idea di riprendere nell'OSEst l'articolo 10 capoverso 3 ODPSE.

Il Cantone ZG approva la rinuncia a predefinire i canali di spedizione, come previsto all'articolo 10 ODPSE, sostituito dall'OSEst (l'art. 10 cpv. 2 ODPSE stabilisce che il materiale di voto è spedito per posta aerea, all'interno del continente europeo può essere recapitato per posta normale). L'articolo 11 dell'avamprogetto di OSEst lascia ai Cantoni un certo margine di manovra nella scelta delle modalità di spedizione del materiale. Vista la diversità delle circostanze ipotizzabili, oggi la fissazione dei canali di spedizione non sarebbe più adeguata.

L'OSE chiede invece di inserire nell'OSEst la pertinente disposizione dell'ODPSE sui canali di spedizione. Secondo l'OSE, l'autorizzazione a spedire il materiale di voto via terra all'interno del continente europeo garantisce una maggiore probabilità di partecipazione degli aventi diritto di voto svizzeri all'estero.

#### **2.2.3.6. Articolo 12 Voto in Svizzera**

L'UCS chiede di fissare il termine per la notifica al capoverso 1 ad almeno otto settimane invece di sei.

Dal punto di vista giuridico, i Cantoni ZH e BE rilevano che gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto possono farlo valere personalmente alle urne indipendentemente dalla loro eventuale comunicazione di non inviare il materiale di voto. Il capoverso 1 può riguardare unicamente il raro caso in cui l'avente diritto di voto comunica al Comune, prima della scadenza del termine di cui all'articolo 12, di volersi recare personalmente alle urne, in modo tale che il Comune possa trattenere il materiale di voto. I Cantoni ZH e BE chiedono di precisare la disposizione in tal senso. Anche i Cantoni GL, SO, SH, SG e TG ritengono che il capoverso 1 dell'avamprogetto non sia formulato in modo chiaro.

Dall'avamprogetto, i Cantoni LU, SG e TG desumono che secondo l'OSEst il diritto di votare in Svizzera sia subordinato a una comunicazione preliminare. Il Cantone AG conclude viceversa che questa limitazione corrisponde al diritto vigente.

Per il Cantone BS, il capoverso 2 è non è abbastanza dettagliato. L'avamprogetto dovrebbe essere completato con disposizioni concernenti la verifica dell'ammissibilità del ritiro del materiale di voto da parte di un membro della stessa economia domestica (precisazione della procedura e dell'autorizzazione personale). Per l'UCS potrebbe essere difficile stabilire nel singolo caso se una persona vive nella stessa economia domestica. Suggestisce pertanto di rinunciare ad autorizzare questa categoria di persone a ritirare il materiale di voto trattenuto.

#### **2.2.3.7. Articolo 13 Voto per procura**

Il Cantone ZH critica il fatto che il capoverso 1 è in contraddizione alle prescrizioni di alcuni Cantoni, secondo cui le schede non possono essere depositate nell'urna in una busta chiusa e in caso di più schede (elezioni secondo il sistema proporzionale) queste ultime devono essere timbrate alle urne. La regolamentazione della procedura di voto resta comunque di competenza cantonale e di conseguenza non può essere disciplinata nel diritto federale. Sulla scorta di queste considerazioni, il Cantone ZH chiede lo stralcio dell'articolo 13.

Per maggiore chiarezza, il Cantone VS suggerisce di introdurre l'articolo 13 come segue: «Nei Cantoni che consentono il voto per procura». I Cantoni il cui diritto non contempla il voto per procura (p. es. VS) sarebbero così esclusi da questa disposizione.

#### **2.2.3.8. Articoli 14 e 15 Voto elettronico / Firma di referendum e iniziative popolari federali**

I Cantoni GL, SH e SG approvano espressamente gli articoli 14 e 15 dell'avamprogetto. Il Cantone AG si esprime sull'obbligo, dettato ai Cantoni dalla Confederazione, di informare in merito all'ora di chiusura dell'urna elettronica. Condivide l'obiettivo di un'informazione completa e tempestiva degli aventi diritto di voto, ma ricorda anche il principio della competenza cantonale per quanto riguarda l'informazione degli aventi diritto di voto. Da questo punto di vista non capisce perché della molteplicità di informazioni da trasmettere agli aventi diritto di voto l'avamprogetto di OSEst ne selezioni una sola e ne prescriva la comunicazione in modo vincolante. In questa regolamentazione, il Cantone AG vede un'inutile ingerenza nell'ambito di competenza dei Cantoni.

#### **2.2.3.9. Articolo 16**

I Cantoni ZH, BE, GL, FR, SO, BS, SH e SG, l'OSE e il PSS approvano la possibilità, per la Confederazione, di sostenere progetti dei Cantoni volti a facilitare l'esercizio dei diritti politici agli Svizzeri all'estero. Il Cantone VS definisce necessario il sostegno da parte della Confederazione. Il Cantone BE attira l'attenzione sulla futura sfida rappresentata dall'introduzione della verificabilità universale e precisa che l'OSEst non è l'unica base giuridica relativa ai contributi federali ai sistemi cantonali di voto elettronico, dal momento che sempre più spesso nei progetti sono coinvolti anche gli aventi diritto di voto domiciliati in Svizzera. Il PSS postula un ruolo più attivo da parte della Confederazione allo scopo di garantire l'introduzione rapida e completa di un sistema sicuro di voto elettronico. Il PSS critica inoltre il momentaneo ritardo in relazione agli obiettivi del terzo rapporto del Consiglio federale sul voto elettronico.

I Cantoni ZH, GL, SO, SH, SG e TG interpretano il capoverso 2 nel senso che, in caso di domanda da un cantone, la Confederazione partecipa assumendosi fino al 40 per cento dei costi per sostenere tutti gli ulteriori progetti di sviluppo, che vanno anche a favore degli Svizzeri all'estero. Quali esempi menzionano la certificazione dei sistemi nonché l'introduzione della verificabilità universale o del voto elettronico senza materiale cartacea. Se volesse dare un altro contenuto alla disposizione, il legislatore dovrebbe modificare il testo dell'ordinanza.

Quattro Cantoni preferirebbero una percentuale massima superiore a quella prevista nell'avamprogetto: il Cantone VS il 60 o 70 per cento e il Cantone LU il 50 per cento. Il Cantone BE critica in generale il fatto che l'articolo sia formulato in modo troppo poco aperto e flessibile e limiti inutilmente le possibilità di sostegno. I sostenitori di un ampio supporto da parte della Confederazione vi intravedono un segno della priorità data al voto elettronico per gli Svizzeri all'estero.

Per il Centre Patronal non è auspicabile che l'autorizzazione a sostenere progetti cantonali sfoci in un'attività di sovvenzionamento da parte della Confederazione. Il Centre Patronal approva la limitazione del sostegno a un massimo del 40 per cento dei costi computabili del progetto.

Nel suo parere sull'articolo 16 dell'avamprogetto, l'OSE si sofferma sulla procedura di elezione del suo organo dirigente (il Consiglio degli Svizzeri all'estero) e propone di completare tale articolo con l'aggiunta di un capoverso 4 concernente il Consiglio degli Svizzeri all'estero che attribuisca alla Confederazione la possibilità di sostenere la procedura di elezione.

#### **2.2.4. Capitolo 4: Aiuto sociale**

Nell'avamprogetto, la Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS) apprezza la visione globale dell'aiuto sociale nonché la concezione dell'individuo, che fa leva sull'autodeterminazione. La COSAS approva in particolare il fatto che all'articolo 11 capoverso 2 la LSEst contenga una disposizione che tiene conto dell'eventuale urgenza dell'aiuto sociale, su cui si fonda ora l'articolo 17 dell'avamprogetto di OSEst (la COSAS rinvia al suo parere sull'avamprogetto di LSEst.)

Per quanto riguarda l'aiuto sociale della Confederazione agli Svizzeri all'estero, il Centre Patronal ricorda la sussidiarietà dell'attività della Confederazione rispetto agli sforzi individuali del diretto interessato e all'aiuto prestato da terzi. Per il Centre Patronal, le disposizioni attuative dell'avamprogetto di OSEst (art. 19 - 41) sono suffi-

cienti per precisare il carattere sussidiario dell'aiuto sociale offerto dalla Confederazione rispetto agli sforzi individuali. Approva pertanto questa attività della Confederazione.

## *Sezione 2: Prestazioni di aiuto sociale all'estero*

### **2.2.4.1. Articolo 19 Principio**

L'UDC rimanda al principio della sussidiarietà, che per il settore dell'aiuto sociale dalla Confederazione a favore degli Svizzeri all'estero è sancito dall'articolo 24 LSEst. L'UDC insiste affinché questa disposizione sia inserita anche nell'ordinanza sotto forma di capoverso supplementare all'articolo 19.

### **2.2.4.2. Articolo 20 Diritto a prestazioni periodiche**

La COSAS osserva che la disposizione relativa al diritto a prestazioni periodiche, formulata in negativo, è espressa in forma affermativa nel rapporto esplicativo: i fattori determinanti sono il maggior grado d'integrazione e la maggior probabilità di raggiungere un'indipendenza economica all'estero o in Svizzera. Il capoverso 2 dovrebbe essere completato con la formulazione affermativa.

### **2.2.4.3. Articolo 21 Diritto a una prestazione unica**

Il Cantone BS segnala un punto non chiaro nel diritto vigente, che riguarda il calcolo delle prestazioni uniche a favore di persone che non beneficiano di prestazioni di aiuto sociale e registrano un'eccedenza delle entrate. Come si può stimare questa eccedenza ed entro quale termine è esigibile un rimborso a rate? L'avamprogetto di OSEst non elimina queste incertezze. Il Cantone BS propone di optare per un periodo generoso, ossia entro sei mesi dalla data della decisione: in caso contrario, il fatto di tener conto delle entrate future sarebbe in contrasto con il principio di attualità della legislazione sull'aiuto sociale.

### **2.2.4.4. Articolo 22 Spese computabili**

Il Cantone SO e la COSAS si esprimono sull'espressione «importo per l'economia domestica» contenuto nell'avamprogetto di OSEst (art. 22, 24 e 25) e osservano che in Svizzera si utilizza l'espressione «forfait per il mantenimento». Se il concetto è lo stesso, suggeriscono di adeguare l'espressione contenuta nell'ordinanza a quella utilizzata nella direttive della COSAS. Se invece vi è una differenza tra le due espressioni, bisognerebbe precisare nell'OSEst le voci incluse nell'importo per l'economia domestica di cui all'articolo 24.

Il Cantone SO, la COSAS e l'UCS ritengono che l'assistenza medica di base volta a garantire l'esistenza dovrebbe essere riconosciuta espressamente come parte integrante delle spese computabili (cpv. 1 lett. b).

La COSAS approva il contenuto della disposizione per le persone ricoverate in una casa di riposo, un ospedale o un istituto simile, di cui all'articolo 26 capoverso 2. Per maggiore sistematicità, questo capoverso andrebbe tuttavia spostato all'articolo 22 (dopo l'attuale cpv. 1), dal momento che introduce una disposizione speciale relativa alle spese computabili e non al diritto personale a un sostegno.

### **2.2.4.5. Articolo 23 Redditi computabili**

La COSAS condivide la versione di questa disposizione, secondo cui per essere computabili ai fini del calcolo dell'aiuto sociale le entrate devono anche poter essere ricevute in tempo utile, oltre che effettivamente disponibili. La formulazione troppo vaga dell'articolo 24 LSEst viene precisata sufficientemente all'articolo 23 OSEst.

#### **2.2.4.6. Articolo 24 Importo per l'economia domestica**

Questo articolo prevede che l'importo per l'economia domestica sia stabilito conformemente agli importi usuali in Svizzera. Secondo il Cantone ZG questi importi sono contenuti nelle direttive per l'aiuto sociale destinato agli Svizzeri all'estero, pubblicate dalla Direzione consolare del DFAE. Ai fini della massima trasparenza e della sicurezza del diritto, il Cantone ZG chiede che tali direttive siano sancite a livello dell'ordinanza da un capoverso 3 supplementare.

#### **2.2.4.7. Articolo 25 Importo non computabile del patrimonio**

Per il Cantone GR è irritante che in virtù del capoverso 2 gli Svizzeri all'estero possano disporre di un patrimonio non computabile superiore a quello concesso agli Svizzeri domiciliati in Svizzera. A titolo di paragone, il Cantone GR rimanda alle direttive della COSAS concernenti l'importo non computabile del patrimonio, che per le persone singole in Svizzera ammonta circa a un quadruplo del fabbisogno di base (avamprogetto di OSEst: l'importo per l'economia domestica moltiplicato per sei) e per le coppie in Svizzera a poco più di un quintuplo (avamprogetto di OSEst: l'importo per l'economia domestica moltiplicato per 12). L'accesso all'aiuto sociale dovrebbe essere subordinato alle stesse condizioni per tutti i cittadini svizzeri, indipendentemente dal fatto che risiedano in Svizzera o all'estero. Secondo il Cantone GR, inoltre, all'estero i requisiti richiesti per accedere a all'aiuto sociale dovrebbero essere tendenzialmente più rigorosi e non viceversa.

#### *Sezione 3: Rimpatrio*

In relazione all'assunzione delle spese di rimpatrio delle persone bisognose, l'OSE rileva che secondo la sezione 3 hanno diritto a un sostegno le persone che beneficino già dell'aiuto sociale della Confederazione. Secondo l'OSE, la disposizione dovrebbe essere applicabile anche agli Svizzeri all'estero che rientrano in Svizzera con l'intenzione di restarvi, anche se prima del rimpatrio non beneficiavano dell'aiuto sociale all'estero. Possono infatti ritrovarsi nel bisogno una volta arrivati in Svizzera proprio perché hanno finanziato il viaggio di tasca propria.

#### **2.2.4.8. Articolo 27 Diritto**

Per la COSAS, l'articolo 27 offre una definizione adeguata e sufficiente delle condizioni per avere diritto all'aiuto sociale nell'ambito di un rimpatrio. La COSAS approva in particolare il fatto che si presupponga l'intenzione di tornare in Svizzera per restarvi durevolmente e che il diritto non sia subordinato al precedente ricorso a prestazioni di aiuto sociale all'estero.

Per il Cantone SO, la regolamentazione dell'entità dell'aiuto della Confederazione al rimpatrio nell'avamprogetto è insufficiente. Di fatto, la Confederazione ha la possibilità di costringere uno Svizzero all'estero a cui concede prestazioni sociali periodiche a fare rientro in Svizzera sospendendo tali prestazioni. Benché la raccomandazione di rimpatriare sia legata all'interesse della persona o della sua famiglia, attraverso la concessione delle prestazioni periodiche indirettamente la Confederazione decide anche in merito alla permanenza all'estero. Il margine di manovra di cui dispone la Confederazione è in contrasto con i limiti rigorosi imposti al Cantone di domicilio per impedire l'allontanamento (se una persona è indotta a partire per intervento delle autorità, la competenza resta del Comune per altri cinque anni, art. 10 LAS). Il Cantone SO ricorda che l'entrata in vigore della LSEst va di pari passo con la cessazione del rimborso ai Cantoni delle spese degli Svizzeri all'estero rimpatriati durante i primi tre mesi di permanenza in Svizzera. Per garantire una partecipazione adeguata della

Confederazione alle spese associate al rimpatrio, il Cantone SO chiede di completare l'avamprogetto in modo tale da includere le spese di trasloco, gli oggetti d'arredamento necessari nell'immediato e il costo della vita nelle spese che continueranno a essere rimborsate dalla Confederazione ai Cantoni in virtù dell'OSEst. I diretti interessati avrebbero così tempo a sufficienza per organizzare il proprio soggiorno in Svizzera.

#### **2.2.4.9. Articolo 28 Ammontare**

Come rileva l'OSE, l'avamprogetto autorizza la Confederazione ad assumersi le spese di viaggio delle persone rimpatriate fino al momento in cui subentra l'assistenza dei servizi sociali del Cantone di residenza. Potrebbero però verificarsi situazioni problematiche nel caso in cui l'arrivo cadesse durante il fine settimana o in un giorno festivo. L'OSE chiede che in questi casi la competenza delle autorità sia disciplinata in modo più preciso nell'OSEst.

La COSAS e, per analogia, il Cantone VS sono critici nei confronti dell'intenzione dell'avamprogetto di limitare l'aiuto al rimpatrio al semplice finanziamento delle spese di viaggio. La Confederazione può raccomandare un rimpatrio solo se esso è nell'interesse della persona o della sua famiglia. L'opzione di restare nello Stato di residenza è tuttavia valutata in base alla totalità delle circostanze, tra cui rientra anche la concessione di prestazioni periodiche: attraverso la loro revoca, di fatto la Confederazione può imporre il rimpatrio. La COSAS fa notare che vi è un'analogia con l'articolo 10 LAS (cf. cap. 2.2.4.8), e ritiene che sia giusto che la Confederazione partecipi alle spese delle persone rimpatriate per un certo periodo. La COSAS propone di inserire all'articolo 28 un catalogo di prestazioni, che comprenda le spese di trasloco, gli oggetti d'arredamento necessari nell'immediato e il costo della vita per il primo mese dopo il rimpatrio, incluse uscite regolari come le spese per l'assistenza medica e l'alloggio. In questo contesto, per il Cantone VS occorrerebbe precisare se, oltre al viaggio dell'avente diritto, è finanziato anche il trasporto dei suoi averi.

La legislazione del Cantone VS concede ai Comuni 30 giorni per esaminare le necessità delle persone arrivate e decidere in merito alla concessione dell'aiuto sociale. Con l'OSEst, non di rado, i Comuni, che devono spesso adottare misure urgenti, si ritroverebbero in una situazione difficile; inoltre mancherebbe loro anche il sostegno del rimborso da parte della Confederazione. Il Cantone ZH chiede che le spese dei Cantoni siano rimborsate da parte della Confederazione non a partire dal primo contatto con i servizi sociali, bensì solo a partire dall'assunzione del caso.

L'OSE suggerisce inoltre di completare l'articolo 28 con una disposizione che autorizzi il DFAE o, se necessario, un ufficio di un altro dipartimento (ad esempio l'Ufficio federale della protezione della popolazione) a offrire temporaneamente assistenza psicosociale alle persone bisognose al loro arrivo.

#### **2.2.4.10. Articolo 29 Informazione**

Il Cantone AR auspica che la disposizione concernente l'informazione delle autorità cantonali competenti da parte della Direzione consolare del DFAE in caso di rimpatrio di uno Svizzero all'estero a spese della Confederazione sia formulata in modo più preciso: non è chiaro quale Cantone s'intenda o quale sia la meta del rimpatrio. Secondo il Cantone AR, l'informazione di cui all'articolo 29 ha senso solo dopo che il Cantone è stato determinato chiaramente o se può essere determinato. L'UCS chiede di completare la disposizione in modo tale che la Confederazione debba informare del rimpatrio anche le autorità comunali competenti, oltre a quelle cantonali.

#### *Sezione 4: Procedura*

##### **2.2.4.11. Articolo 38 Esclusione**

La COSAS approva la versione del capoverso 1, che menziona la possibilità di una semplice riduzione delle prestazioni come forma di esclusione secondo l'articolo 26 LSEst. Avrebbe però preferito una disposizione formulata in modo più preciso, per esempio attraverso l'espressa menzione del principio di proporzionalità.

##### **2.2.4.12. Articolo 41 Procedura in casi di aiuto sociale urgente**

###### *Capoversi 2 - 4*

Vari Cantoni e la COSAS si esprimono sui capoversi 2-4 dell'articolo 41, in cui è disciplinato l'aiuto sociale concesso agli Svizzeri all'estero durante un soggiorno temporaneo in Svizzera. Il Cantone BS rileva che nella prassi non è sempre facile stabilire se per l'accertamento del bisogno siano determinanti le condizioni nello Stato ospite o nel Cantone di residenza temporaneo. Il Cantone BS auspica che nel commento sia sancito il primato del diritto cantonale. Il Cantone AG chiede con insistenza che la Confederazione interpreti l'articolo 41 conformemente alle prescrizioni e ai principi del Cantone di residenza. I Cantoni disporrebbero così di una certa garanzia contro il rifiuto della Confederazione di concedere rimborsi. Il Cantone AG constata però anche che il bisogno secondo la LAS corrisponde sostanzialmente all'articolo 24 LSEst.

Per il Cantone SO è necessario completare il rapporto esplicativo, che stabilisce l'analogia con le disposizioni della LAS. Le norme concernenti il rimborso dovrebbero ricalcare maggiormente le regolamentazioni interne (divieto di allontanamento, cfr. commenti all'articolo 28 OSEst, cap. 2.2.4.8). La Confederazione dovrebbe rimborsare al Cantone di dimora le spese necessarie per il sostegno urgente prestato alle persone bisognose. Il Cantone SO propone di precisare nel commento che la Confederazione rimborsa le spese al Cantone di dimora e si occupa di chiedere la restituzione dei contributi di mantenimento e di sostegno a terzi nonché al beneficiario.

Per il Cantone BS sarebbe auspicabile chiarire nel commento che l'aiuto sociale urgente di cui all'articolo 41 rappresenta un aiuto di emergenza conformemente alla legislazione sull'aiuto sociale, che si distingue sia dall'aiuto sociale ordinario sia dal diritto all'aiuto in situazioni di bisogno di cui all'articolo 12 Cost. Il Cantone ZH considera troppo restrittive e in contrasto con l'articolo dell'OSEst le condizioni per beneficiare dell'aiuto menzionate nel rapporto esplicativo, che dovrebbe essere adeguato al testo dell'ordinanza.

L'OSE sottolinea la necessità di uno stretto coordinamento tra i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni nell'interesse della concessione dell'aiuto sociale di cui all'articolo 41 a persone non domiciliate in Svizzera che hanno bisogno di aiuto sociale urgente all'estero.

Secondo il Cantone BS, il capoverso 3 dovrebbe fissare un termine entro il quale la persona sostenuta o terzi debbano rimborsare le spese prima che siano assunte dalla Confederazione. Il Cantone BS critica inoltre l'assenza nel rapporto esplicativo di una frase che affermi che nelle situazioni di emergenza i requisiti relativi alla prova del bisogno non devono essere troppo severi, dal momento che l'aiuto in questi casi non può essere fornito solo dopo una valutazione dettagliata della situazione finanziaria.



## **2.2.5. Capitolo 5: Altre prestazioni di sostegno**

*Sezione 1: «Fondo di aiuto per i cittadini svizzeri all'estero»*

### **2.2.5.1. Articolo 43 Scopo**

L'OSE approva il raggruppamento dei singoli fondi speciali, donazioni e legati in un unico fondo e l'estensione della cerchia degli aventi diritto, segnatamente a livello geografico in modo da includere il mondo intero. Sottolinea che a tal fine è necessaria una base giuridica solida. Parte dal presupposto che il Fondo di aiuto per i cittadini svizzeri all'estero consenta di impiegare al meglio le risorse di alcuni fondi, che altrimenti resterebbero inutilizzate.

*Sezione 2: Sostegno alle istituzioni a favore degli Svizzeri all'estero*

### **2.2.5.2. Articolo 46**

Nel suo commento, l'OSE si concentra sul capoverso 2, che disciplina gli aiuti finanziari della Confederazione a questa organizzazione. Confrontando l'avamprogetto di ordinanza con l'articolo 38 LSEst, ritiene che l'avamprogetto sia formulato in modo più restrittivo della legge. Nell'articolo della legge, i capoversi 1 e 2 sono applicabili all'OSE, come si desume dall'espressione «in particolare» al capoverso 2, espressione che però all'articolo 46 capoverso 2 dell'avamprogetto manca.

L'OSE chiede di inserire nell'elenco delle attività di cui al capoverso 2 l'obiettivo di promuovere le relazioni degli Svizzeri all'estero tra di loro e con la Svizzera e di completare l'elenco con la sua offerta di prestazioni (in materia di gioventù, consulenza e rete di contatti). Motiva tale formulazione con il fatto che la legislazione vigente contiene una disposizione sugli aiuti finanziari a favore delle organizzazioni (art. 7a della legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero).

Nel suo parere, il PSS definisce le disposizioni di cui all'articolo 46 troppo stringate. Ricorda che nel processo di elaborazione della legge una maggioranza del Consiglio nazionale in prima lettura aveva proposto di precisare nell'ordinanza come debba organizzarsi l'OSE e di prescrivere l'elezione democratica del Consiglio degli Svizzeri all'estero. In proposito, il PSS cita il consigliere federale Burkhalter, che si era detto pronto a sostenere gli sforzi fatti dall'OSE per introdurre l'elezione del Consiglio degli Svizzeri all'estero attraverso il voto elettronico. Questo articolo dovrebbe precisare in che cosa consista tale sostegno. Inoltre la convenzione sulle prestazioni tra il DFAE e l'OSE dovrebbe menzionare espressamente dove possa essere fissato l'obiettivo, incontestato in Parlamento, dell'elezione democratica del Consiglio degli Svizzeri all'estero nel 2017. Secondo il PSS, questo obiettivo nonché le prestazioni di consulenza fornite dall'OSE a favore degli Svizzeri all'estero dovrebbero essere menzionati espressamente anche nell'ordinanza. Per finire, l'elenco dei compiti in base ai quali la Confederazione può concedere aiuti finanziari all'OSE dovrebbe essere più aperto.

## **2.3. Titolo secondo: Protezione consolare e altri servizi consolari a favore degli Svizzeri all'estero**

### **2.3.1. Capitolo 1: Protezione consolare**

L'USAM e il Centre Patronal approvano le disposizioni del titolo secondo e il riferimento alla responsabilità individuale. Condividono in particolare la precisazione del carattere sussidiario dell'attività della Confederazione e dell'obbligo, per i diretti interessati, di adottare le misure necessarie per superare in maniera autonoma le situa-

zioni di emergenza, previsto all'articolo 49 capoverso 2. È menzionato separatamente il capoverso 3, che chiede un comportamento prudente e la prevenzione dei rischi prevedibili, in particolare ricordando il dovere di rispettare la legislazione nazionale dello Stato ospite e le raccomandazioni della Confederazione.

#### *Sezione 1: Condizioni*

##### **2.3.1.1. Articolo 49 Sussidiarietà**

L'OSE e il PSS accolgono favorevolmente, per motivi analoghi, l'articolo 49 dell'avamprogetto concernente la responsabilità individuale ai sensi dell'articolo 5 LSEst nell'ambito della protezione consolare. Entrambi si soffermano sulle esigenze specifiche degli Svizzeri all'estero in relazione al bisogno d'informazione.

Per l'OSE, la disposizione va tuttavia precisata, in particolare per quanto riguarda i canali d'informazione messi a disposizione dalla Confederazione per promuovere un comportamento responsabile da parte dei cittadini svizzeri all'estero, come pure rispetto ai comportamenti che ci si attende da queste persone. L'articolo 49 dovrebbe contemplare l'obbligo, da parte della Confederazione, di attirare l'attenzione degli Svizzeri all'estero sui loro diritti e doveri, conformemente al principio della responsabilità individuale, e di avvalersi a tal fine di vari canali d'informazione.

#### *Sezione 2: Aiuti*

##### **2.3.1.2. Articolo 57 Informazione in situazioni di crisi**

L'OSE si esprime sull'articolo 57, che stabilisce che i cittadini svizzeri che si trovano in una regione di crisi devono informarsi sulla situazione. Pur approvando sostanzialmente l'articolo, suggerisce di completarlo con un capoverso che autorizzi la Confederazione a contattare direttamente gli Svizzeri (compresi gli Svizzeri residenti all'estero) in regioni di crisi e a fornire loro informazioni. Tale disposizione sancirebbe un compito che corrisponde alla prassi corrente del DFAE e il cui adempimento è facilitato dall'obbligo di annunciarsi di cui all'articolo 11 LSEst e dalla possibilità di registrare i soggiorni nella banca dati itineris.

#### *Sezione 3: Prestiti d'emergenza*

L'OSE accoglie favorevolmente il fatto che, in virtù della LSEst, gli Svizzeri all'estero possano ora beneficiare di prestiti d'emergenza se si ritrovano in difficoltà al di fuori dello Stato in cui risiedono. Viste le condizioni di vita attuali, che comportano soggiorni più frequenti all'estero, l'OSE considera molto utile questa possibilità.

##### **2.3.1.3. Articolo 60 Richiesta**

L'OSE approva l'inclusione degli Svizzeri all'estero che si ritrovano in difficoltà al di fuori dello Stato di residenza nella cerchia degli aventi diritto a prestiti d'emergenza.

La COSAS rileva che in alcuni casi le spese anticipate dalla Confederazione, ad esempio per pagare prestazioni ospedaliere e mediche, superano le possibilità finanziarie della persona interessata. Una stima<sup>2</sup> indica che nel 50 per cento circa dei casi i prestiti d'emergenza concessi non vengono restituiti, la COSAS raccomanda pertan-

---

<sup>2</sup> Iniziativa parlamentare per una legge sugli Svizzeri all'estero, rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 27 gennaio 2014, commento all'articolo 64 (prestiti d'emergenza).

to di creare nell'OSEst una base giuridica per una prassi di condono, presumibilmente già applicata.

Secondo il Cantone ZG, l'articolo 60 è formulato in modo troppo stringato. Completando questa disposizione sulla falsariga di quanto figura nel rapporto esplicativo si potrebbe stabilire che, oltre alle richieste in forma scritta, sono ammesse anche quelle in forma orale e che il richiedente deve dimostrare in maniera credibile la situazione d'emergenza nonché l'impossibilità di ricevere al più presto i mezzi necessari da terzi.

## **2.4. Titolo terzo: Disposizioni finali**

### *2.4.1 Articolo 72bis Disposizioni transitorie*

Il Cantone AG critica il fatto che sia nella LSEst sia nell'OSEst manchino disposizioni transitorie che chiariscano fino a quando l'aiuto sociale fornito da un Cantone è rimborsato dalla Confederazione secondo il diritto vigente (art. 3 LAPE). Si impone una regolamentazione analoga a quella prevista in seguito alla soppressione dell'obbligo del Cantone di origine di rimborsare le spese dell'aiuto sociale per gli Svizzeri domiciliati in Svizzera, in base alla quale la Confederazione rimborserebbe le spese per l'aiuto sociale al Cantone di domicilio o di residenza secondo la LAPE fino al 1° novembre 2015, se i conteggi sono presentati entro il 1° novembre 2016. I conteggi presentati dai Cantoni dopo questa data non sarebbero più presi in considerazione per un rimborso.

## **3. Altre osservazioni sull'avamprogetto di LSEst**

Diversi pareri attirano l'attenzione su errori di carattere redazionale contenuti nel rapporto esplicativo (Cantoni ZH, ZG e BS: art. 4-5, attribuzione, Cantoni ZG e VS: art. 8). Il Cantone BE segnala che i *link* verso l'offerta online contenuti nei commenti relativi al capitolo aiuto sociale devono essere aggiornati in seguito al trasferimento del servizio competente dal DFGP al DFAE.